



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Servizi Postali*

**DETERMINA N. 06/18/DSP**

### **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ARTIOLI/NEXIVE**

#### **IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”;

VISTA l’istanza di risoluzione di controversia della Sig.ra Dunia Artioli (di seguito, l’Utente), pervenuta il 6 novembre 2017, relativa al mancato recapito di bollette emesse da Publiacqua a far data da dicembre 2016;

VISTA la nota del 15 novembre 2017, con cui si comunica alle Parti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della citata delibera n. 184/13/CONS, l’avvio del procedimento,

specificando che è esclusa dall'ambito del procedimento ogni determinazione relativa al risarcimento dei danni, in quanto non rientrante nelle competenze dell'Autorità;

VISTA la nota del 13 dicembre 2017, con cui Nexive S.p.A. (di seguito, Nexive o la Società) ha esposto le proprie osservazioni in merito alla predetta istanza e ha sostenuto che, da giugno 2016, Publiacqua ha affidato alla Società soltanto due invii indirizzati all'Utente (aventi data di accettazione 14 giugno 2016 e 16 settembre 2016), regolarmente recapitati;

VISTA la nota dell'11 gennaio 2018, con cui l'Autorità ha richiesto a Nexive elementi informativi ritenuti necessari per la definizione del procedimento;

VISTA la nota del 19 gennaio 2018, con cui Nexive, in riscontro alla suddetta richiesta dell'Autorità, ha reso noto che, per la tipologia di corrispondenza oggetto del procedimento, non sono previsti indennizzi a favore dei destinatari degli invii;

VISTA la nota del 25 gennaio 2018, con cui Nexive, in riscontro alla suddetta richiesta dell'Autorità, ha trasmesso una *mail* di Publiacqua nella quale si rappresenta che le prime tre fatture del 2017 emesse nei confronti della sig.ra Artioli non sono state affidate a Nexive per la spedizione, in quanto inviate in formato elettronico via *email*;

#### **DETERMINA**

L'istanza dell'Utente non è fondata.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata all'utente e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 marzo 2018

Il Direttore  
Claudio Lorenzi